

Avv. Ignazio Petrocchi

Tivoli
e gli impianti
idroelettrici
dell'Aniene

A. Chicca, Editore, Tivoli - 1956

Avv. IGNAZIO PETROCCHI

**TIVOLI
E GLI IMPIANTI IDROELETTRICI
DELL'ANIENE**

A. CHIGGA - EDITORE - TIVOLI, 1956

—
Proprietà riservata
—

**VITALI ED URGENTI PROBLEMI
CITTADINI**

Con la presente breve pubblicazione non intendiamo di conseguire altro scopo se non quello, ispirato unicamente dall'affetto per il « natio loco », di portare un tenue contributo alla soluzione di alcuni imminenti e importanti problemi cittadini, che non possono non imporsi alle cure di una pubblica amministrazione oculata e sollecita degli interessi della città.

Non presumiamo di assumere una funzione di guida né di dettare consigli o, tanto meno, precetti: poiché basta la semplice proposizione di uno di tali problemi, e specialmente di quello concernente la cessione che dei propri diritti sulle acque dell'Aniene il Comune di Tivoli stipulò con il Comune di Roma, perché sia giustificata la ragione per la quale da più parti ci è stato espresso il desiderio o manifestata la volontà che un poco di luce venisse nel miglior modo possibile da noi gettata sul medesimo complesso problema.

Quindi, riteniamo di entrare subito in argomento, con l'additare alcuni presupposti di fatto necessari per una enunciazione il più possibilmente esatta del suddetto problema, di peculiare entità ed importanza.

1) Con decreto reale 9 settembre 1920 lo Stato concesse al Comune di Tivoli e alla Società Anglo Romana, per un costituendo Consorzio, il diritto di utilizzare tutte le acque dell'Aniene da Fiumerotto sopra Tivoli, sino a Pontelucano, per la durata di anni sessanta, e alle condizioni tutte stabilite nell'apposito disciplinare di concessione.

2) Con convenzione 20 luglio 1923 il Comune di Tivoli procedeva alla cessione, a favore del Comune di Roma, dell'esercizio di tutti i diritti di sua spettanza sulle acque dell'Aniene, per la durata di anni venticinque, con decorrenza dall'inizio del funzionamento del nuovo impianto dell'Acquoria (la durata della cessione fu portata, con successiva convenzione del 1926, da 25 a 30 anni).

Per modo che, a seguito della detta cessione, « il costituendo Consorzio » contemplato nel suddetto decreto reale 9 settembre 1920, non si costituì più tra Società Anglo Romana e Comune di Tivoli, ma fra detta Società e il Comune di Roma, cessionario del Comune di Tivoli.

3) Però, nello stipulare la convenzione di cessione del 1923, il Comune di Tivoli si riservava il diritto di *riscattare*, allo scadere del termine della fatta cessione, con preavviso di sei mesi, i diritti *ceduti* al Comune di Roma, e cioè di riscattare la quota di partecipazione del Comune nel Consorzio, sotto determinate modalità e condizioni, la cui inosservanza avrebbe portato *ipso jure* alla proroga della cessione suddetta sino alla scadenza del decreto reale di concessione 9 settembre 1920, e cioè sino al 9 settembre 1980 (non potendo le concessioni di acque pubbliche da parte dello Stato superare il sessantennio).

La cessione fatta per 30 anni dal Comune di Tivoli al Comune di Roma, avendo il funzionamento del nuovo impianto dell'Acquoria avuto inizio con il 28 ottobre 1928, andrà, quindi, a scadere *col 27 ottobre 1958*. E se il Comune di Tivoli intenderà esercitare il diritto di riscatto, dovrà dare il preavviso sei mesi prima della scadenza della detta data, vale a dire non oltre il 28 aprile dello stesso anno, se non vuole che la *cessione* si protragga automaticamente sin al 9 settembre 1980.

Ma quando saremo al punto, non basterà manifestare l'intenzione di riscattare, ma bisognerà anche aver conoscenza del prezzo da sborsare, non solo, ma anche aver predisposti i mezzi per poterlo soddisfare nei termini fissati nella convenzione.

Come si vede *ictu oculi*, il problema è di tale importanza e gravità da impegnare la responsabilità di qualsiasi più avveduto amministratore.

Purtroppo coloro che, per averle vissute, conoscevano le vicende dell'annosa questione, specialmente quelle dell'ultimo cinquantennio, sono quasi tutti scomparsi; ed essi anche oggi avrebbero potuto apportare un utile contributo alla disamina dell'argomento, perché la sicura conoscenza della particolare struttura delle locali utilizzazioni avrebbe potuto supplire alla incompleta conoscenza del rapidissimo evolversi della legislazione in tema di acque pubbliche in questi ultimissimi tempi.

Onde ho creduto opportuno — avendo avuto l'onore di assistere Comune di Tivoli e Società Anglo Romana nella lunga istruttoria svolta davanti il Genio Civile, prima, e poi davanti il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche, dal giorno della presentazione al Ministero dei LL. PP. della loro domanda di concessione sino all'emanazione del decreto di concessione — tracciare una succinta ma chiara cronistoria dei fatti, in modo che i tiburtini sappiano che cosa sia, ad esempio, quell'atto di Transazione del 17 luglio 1909, di cui non tutti parlano con una sia pur approssimativa cognizione di causa, quali le sue origini, quali la portata e il carattere innovativo del decreto reale 9 settembre 1920, e possano regolarsi nel miglior modo possibile circa le provvidenze da consigliare o da adottare in un molto prossimo domani.

BREVI PRECEDENTI STORICI

È generalmente noto — per molteplici e autorevoli trattazioni che si sono susseguite sull'argomento — come il fiume Aniene, giunto in prossimità di Tivoli, interrompesse il suo corso ordinario, riversando le sue acque da un lato in cinque distinti canali o acquedotti capaci di assorbirne l'intera portata normale, dall'altro nei due grandi cunicoli costruiti dal Pontefice Gregorio XVI nel Monte Catillo, e che costituivano, dando vita alla grande Cascata, come due valvole di sicurezza per l'abitato di Tivoli.

I normali elementi costitutivi del fiume (rive, alveo) erano venuti a scomparire: le acque penetrando nell'interno della città attraverso i detti canali, somministravano forza motrice alle varie industrie locali, e dopo aver alimentate fontane e lavatoi pubblici, irrigati orti e ville, finivano per riversarsi, formando le pittoresche cascatelle di Vesta e di Mecenate, nella sottostante valle, donde il fiume riprendeva il suo cammino verso la campagna romana.

Senonché, in origine la forma del fiume era ancor più diversa da quella che si venne a formare a seguito della costruzione dei cunicoli gregoriani, e le acque dell'Aniene, che spesso avevano eccitato l'estro di artisti e di poeti, erano state anche, e purtroppo, causa di frequenti rovine e di gravissimi lutti.

Prima della famosa rotta del 1826 il fiume scorreva unito in un solo ramo, situato alquanto più a destra dell'attuale braccio ove si aprono le cinque bocche dei canali di derivazione, denominati Este, Brizio, Forma, Casacotta e Spada. Una diga costruita sin dal 1489 dall'architetto Lorenzo Pietrasanta, sbarrava il fiume poco a valle del-

l'attuale ponte Gregoriano: diga che, più volte riparata da danni cagionati dalle piene del fiume, dovette esser ben solidamente costruita se poté offrire resistenza all'impeto delle acque per un lunghissimo corso di anni.

Ma neppure la costruzione di quella diga poté impedire che periodicamente si verificassero in seguito, come si erano verificati in passato, danni e rovine (1), per le impetuosissime piene del fiume, ognuna delle quali può dirsi abbia avuto il suo storico, siccome l'ebbe quella, descritta da *Plinio il Giovane* (2), dell'anno 105 dell'era volgare. Danni e rovine che provocarono sempre l'intervento delle autorità del tempo o dei più cospicui cittadini per le necessarie riparazioni e « per il sollievo delle pubbliche e private fortune, gravemente danneggiate dalle disastrose rotte del fiume » (3).

Ma una piena veramente catastrofica, che segna una data memorabile negli annali tiburtini, e tale per cui il governo pontificio dovette intervenire assumendo la direzione e la responsabilità delle opere di restauro, fu quella del 1826.

Con Breve della Segreteria di Stato 30 novembre 1826 veniva nominato Commissario Apostolico il Mons. Nicola Nicolai, con ogni facoltà « tanto per provvedere ai lavori necessari per riparare ai danni prodotti con l'opera di periti idraulici che avesse creduto di scegliere, quanto per ordinare, sia nel civile e nel militare sia nell'ammini-

(1) VIOLA, *Cronaca*, pag. 48 e segg.

(2) In una lettera (*Lib. Octavus Epistularum*) diretta a Macrino, Plinio, con uno stile fiorito, così si esprime: « Anio delicatissimus amnium, ideoque adiacentibus villis velut invitatus retentusque, magna ex parte nemora, quibus inumbratur, fregit et rapuit. Surbruit montes ... dum amissum iter quaerit, impulit tecta ac se super ruinas evexit atque extulit... ».

(3) FEA, *Considerazioni storiche, ecc.*, Roma 1937, p. 2 e segg.; NICODEMI, *Pentade*, I lib. 5, pag. 220; GIUSTINIANI, *Dei Vescovi di Tivoli*, p. 53; VOLPI, lib. 18, cap. 6, ecc. Narra il VIOLA (T. III, p. 17, n. 32) che nell'anno 1530 si verificò « una strepitosa inondazione per cui si dovette erogare una spesa di scudi duemila, e nell'anno seguente, 1531, mercé lo zelo dei magistrati tiburtini e le cure del Vescovo Croce per il lavoro ultimato ».

strativo, tutto quanto avesse ravvisato necessario per eseguire la sua commissione ».

Senza accennare alla natura ed entità delle opere predisposte e compiute, gioverà invece rilevare che anche in questa gravissima contingenza la *comunità tiburtina* dovette sopportare pesantissimi sacrifici, nonostante che « la rotta, divergenza ed abbassamento dell'Aniene dovesse considerarsi per uno di quegli straordinari flagelli che interessano a tutto lo Stato di riparare. Poiché lasciare Tivoli esposto alla corrosione di un torrente senza riparo, che si escava continuamente un alveo più profondo, lasciarlo senza le mole del grano e dell'olivo, principali mezzi della sua industria agricola, e senza gli altri molti opifici che alimentano l'industria manifatturiera, con una parte del fabbricato che minaccia rovina, con la parte del territorio superiore soggetto a dilamazioni e deperimenti, sarebbe stato il medesimo che porre in non cale la conservazione di una delle più celebri e cospicue città della Comarca » (1).

Il Commissario propose che la spesa gravasse anche sugli utenti, per il motivo che « la chiusa dell'Aniene sotto Tivoli non è che un artificio praticato per innalzare l'acqua e condurla a dare moto agli opifici ». E il suo progetto, con relativo regolamento delle spese, fu approvato dalla Commissione nella seduta del 25 Maggio 1827, quindi dal Pontefice il 30 Maggio, ripartendosi la spesa tra C.ne di Tivoli, utenti, pubblico erario e comunità dello Stato (2).

Il Governo pontificio, con la costruzione della nuova chiusa e col conseguente innalzamento delle acque dell'Aniene alle bocche dei canali derivatori, con la sistemazione delle sponde al di sopra della chiusa stessa, col riordinamento del letto del fiume immediatamente a valle di essa chiusa, per una spesa complessiva di scudi 80.480, aveva creduto di avere assicurato la città da ogni sorpresa da parte delle acque del suo fiume.

(1) NICOLAI, *Sulla costruzione della nuova chiusa dell'Aniene*, introd. p. 77 e 78.

(2) NICOLAI, *ib.*, pag. 90.

Ma così non fu: che nella notte del 4 al 5 aprile 1828 precipitava il ponte di legno costruito in sostituzione dell'altro in muratura caduto alcuni anni prima e sul quale transitava la Via Valeria; mentre il 18 dicembre 1830 un'altra piena asportava tutto il consolidamento e le armature di cui era stato circondato il pilastro naturale che sorregge la volta della grotta di Nettuno.

Una speciale commissione pontificia, riconosciuto che, per il disordine in cui si trovava l'alveo del fiume inferiormente alla chiusa, e segnatamente il tratto che attraversava la Grotta di Nettuno, correvano serio pericolo gli edifici situati sulla sponda sinistra del fiume e fra essi il classico Tempio di Vesta, proponeva come unico e sicuro rimedio la diversione dell'Aniene attraverso il Monte Catillo (1).

Il Pontefice Gregorio XVI, passando sopra ad obiezioni e dubbi, sollevati anche da tecnici eminenti, quale il Venturoli, con suo chirografo 9 giugno 1832 decretava l'esecuzione del progetto compilato dalla Commissione speciale: progetto più costoso in confronto degli altri 24 presentati, ma che offriva migliori garanzie di sicurezza, mentre con esso « si ridonava l'attività agli opifici, il corso alle fonti e lo splendore a quelle singolari bellezze della natura » (2).

In meno di tre anni la grandiosa opera era compiuta, e il giorno 7 ottobre 1835 le acque dell'Aniene erano deviate nei nuovi cunicoli (ramo destro), mentre nel ramo sinistro scendevano ad alimentare le industrie cittadine.

La spesa per la costruzione dell'impresa fu di scudi 176.018, e venne del pari ripartita tra Comune e Utenti, erario pubblico e comunità dello Stato (3).

Va ricordato come con Chirografo 3 agosto 1854, Pio IX ordinava « che le opere eseguite in Tivoli per la deviazione dell'Aniene fossero

(1) VIOLA, *op. cit.*, par. 186; MASSIMI, *Relazione storica del Traforo del Monte Catillo*: Vol. I, pag. 1, e segg.

(2) MASSIMI, *op. cit.*, par. 3° pag. 359.

(3) MORA, *Acque di Tivoli*. Perizia giudiziale in causa Comune di Tivoli contro Demanio dello Stato, 1902, pag. 25 e segg.

senz'altro consegnate a chi di ragione, cui d'ora innanzi ne spetta la cura e il carico della manutenzione, com'era il corso dello stesso fiume in Tivoli prima della catastrofe del 1826 » (1).

Compiutasi l'opera del traforo, il Cardinale Rivarola, Prefetto delle acque e strade, e straordinariamente incaricato della sorveglianza dei lavori sull'Aniene, ritenne utile dettare un regolamento per il consorzio degli utenti delle acque e degli acquedotti di Tivoli, che stabilisse le norme secondo le quali dovesse esercitarsi la manutenzione del fiume e di tutte le sue ripartizioni e derivazioni nell'attraversamento del territorio della città, e dovessero altresì ripartirsi le spese relative.

Questo Regolamento Rivarola, che fu cosa, pei tempi, molto perfetta (2), contiene clausole importantissime, in quanto determina la sfera di influsso nonché le specifiche attribuzioni del Consorzio, del quale faceva parte il C.ne di Tivoli, e al quale veniva persino devoluta la facoltà di concedere nuove derivazioni, con l'imposizione dei relativi canoni da fissarsi in proporzione del vantaggio che sarebbe stato ricavato dal nuovo concessionario.

Sorse, quindi, e si venne consolidando nel corso dei secoli, il diritto della comunità tiburtina sulle acque dell'Aniene, e specialmente su quelle derivate dai noti cinque canali e acquedotti attraversanti l'abitato: diritto che venne esercitato mediante atti di potere, dei quali i più antichi si perdono in tempi remoti (3), dal C.ne di

(1) Verbale di consegna Ministero LL. PP. e Municipio di Tivoli, 13 giugno 1855.

(2) Tale l'apprezzamento del MORA, nella sua precitata perizia. Il Regolamento Rivarola è stato inserito nel pregevole volume edito dalla Soc. Tiburtina di Storia ed Arte, « Gregorio XVI e le Cascate dell'Aniene » a cura dell'eminente concittadino V. PACIFICI, insieme con altri notevoli atti e documenti. Non sarà inutile osservare che il Regolamento Rivarola costituì ottima guida per l'Avv. PACELLI nel redigere lo Statuto del Consorzio degli utenti delle acque dell'Aniene, costituitosi per rogito Notar Regnani, 1° luglio 1906 e sul quale sarà bene dire, in seguito, qualche parola.

(3) Presso l'Archivio Comunale di Tivoli esistono moltissimi documenti che

Tivoli, senza che mai il cessato governo pontificio ne disconoscesse l'operato o sollevasse obiezioni. Che anzi, per la riscossione annuale delle tasse proporzionali imposte ai singoli utilizzatori, il Governo del tempo aveva persino accordato al Comune l'esercizio della manovra, né mancano sovrane disposizioni con le quali il Comune fu incoraggiato e coadiuvato nell'esercizio di diritti sulle acque dello Aniene (1).

Tali furono gli elementi storici e giuridici in virtù dei quali, allorché nel 1899 il R. Governo volle procedere ad una rilevante concessione sulle acque derivate mediante i cinque noti canali attraversanti la città, subito si sollevarono le proteste della comunità: proteste così vive ed accese da indurre l'Amm.ne Comunale di Tivoli a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Roma il Ministero delle Finanze, il Ministero dei LL.PP. e la Prefettura di Roma per ottenere sentenza dichiarativa che sancisse come soltanto al C.ne di Tivoli spettasse l'esclusiva disponibilità di tutte le acque derivate e derivabili dal fiume Aniene, dall'imbocco dei cunicoli e lungo i canali derivatori sino al punto nel quale le acque tornano nel sottostante alveo naturale del fiume.

E pertanto veniamo ad occuparci — brevemente, per riportarne i termini essenziali — del famoso atto di

Transazione 17 luglio 1909

Instauratosi il suddetto giudizio, il Tribunale di Roma dispose anzitutto una perizia giudiziale, nominando quale perito uno stimato tecnico del tempo, l'Ing. Francesco Mora, le cui conclusioni sono preziose non soltanto per il suffragio autorevolmente apportato all'assunto del Comune, ma anche per un auspicio e per un augurio che

comprovano quanto sopra: V. Libri 1, 4, 5 e 6 degli Istrumenti per gli anni 1579-1669; Raccolta « *Rerum Memorabilium* », anno 1559; Lib. 6° dei Consigli, anni 1610-1618; Libro 12, anni 1672, 1685; 1700, Libro degli appalti 1655, 1671, ecc.

(1) Breve di Clemente X, 20 febbraio 1674.

esse contengono: in quanto che, rilevato il vecchio stato dei canali e l'irregolare e poco redditizia utilizzazione delle acque, il perito osserva che « con un impianto unico bene studiato si potrebbe distribuire a diversi utenti largamente l'energia che loro spetta, e rimarrebbe tale margine da appagare i desideri di Tivoli e degli utenti, nei limiti che gli arbitri troveranno di dover assegnare, pur salvaguardando nello stesso tempo gli eventuali diritti... E mi auguro che in un tempo non lontano sorga chi abbia il coraggio di distruggere da cima a fondo tutto quanto ora esiste di vecchi edifici di prese, di vecchie derivazioni, di vecchie canalizzazioni, di vecchi macchinari, e di impiantare un organismo moderno e razionale per l'utilizzazione delle acque di Tivoli; ne sarebbero soddisfatti gli utenti, il Municipio di Tivoli e lo Stato: sarebbero troncate tutte le questioni, e nel comune tornaconto se ne avvantaggerebbe enormemente il paese ».

Ma, redattasi e prodottasi in giudizio la perizia Mora, la causa non fu proseguita, in quanto Comune, Stato e Utenti addivennero ad una composizione di essa. Con decreto 6 marzo 1904 si nominò una Commissione composta di rappresentanti dello Stato, del Comune di Tivoli e degli Utenti, la quale concretò un progetto di transazione, che venne accettato dalle parti e stipulato definitivamente in Tivoli il 17 luglio 1909.

A tale transazione intervennero l'Amm.ne del Demanio dello Stato, il Ministero dei LL.PP., il Comune di Tivoli, nonché Soc. Anglo Romana ed altri utenti (che nel frattempo, come abbiamo visto, si erano, nel 1906, costituiti in consorzio): e, detta transazione, munita delle debite approvazioni, venne registrata alla Corte dei Conti l'11 gennaio 1910, Rep. n. 436, Foglio 236, e registrata all'Ufficio del Registro di Tivoli il 4 marzo 1910, n. 680, Vol. 60 atti pubblici.

Ma più che alla solennità formale dell'atto, gioverà porre attenzione alla importanza dei patti che vi furono di comune accordo sanciti:

Il punto centrale della lite era questo: le acque derivate dai cinque canali attraversanti la città erano da ritenersi demaniali, oppure

entravano nella libera disponibilità del Comune di Tivoli senza che lo Stato potesse comunque ingerirsene?

Seguendo il principio teorico e dottrinale, o la prassi giurisprudenziale, secondo cui le acque pubbliche, quali quelle dell'Aniene, non perdono il carattere della demanialità quando anche sono immesse in canali privati, non potevasi non rispettare il principio della demanialità non soltanto delle acque che si riversano nei cunicoli gregoriani (che erano venuti a formare il braccio destro dell'Aniene secondo la corrente del fiume), ma anche di quelle che si derivavano attraverso il ramo sinistro sul quale erano praticate le prese dei canali Este, Brizio, Forma, Casacotta e Spada.

Onde si riconobbe — è vero — che il ramo sinistro (con i suoi cinque canali) dell'Aniene, col canale Bernini e con le grotte e pelaghi di Nettuno e delle Sirene sono e *restano di pertinenza demaniale*, ma si pattuivano, per converso, le seguenti principali disposizioni:

a) Riconoscimento a favore del Comune e degli utenti del *diritto di uso* di pieno godimento delle acque derivate dal detto ramo sinistro a mezzo dei sunnominati canali;

b) Riconoscimento a favore del Comune di Tivoli del diritto di utilizzare per proprio conto, o mediante concessione, le acque ed i salti disponibili sui detti canali. Il Demanio dello Stato RICONOSCE che l'*uso e il pieno godimento* delle acque derivate dal ramo sinistro dell'Aniene, nella quantità di cui all'articolo seguente, mediante i cinque canali Este, Forma, Brizio, Casacotta e Spada, appartiene al *Comune di Tivoli e agli Utenti*, dall'imbocco di ciascun canale fino ai punti di restituzione che si trovano alle quote 145, 150, 51 e 45 (sul livello del mare).

c) La portata dell'Aniene allo stato di acqua di mc. 14 va per 13/14 al *Comune di Tivoli* e agli utenti e per 1/14 alla Cascata Grande. La portata eccedente i 18 metri cubi andrà totalmente alla grande Cascata, con diritto allo Stato di disporne, purché rimangano alla Cascata almeno 4 metri cubi d'acqua. E quando lo Stato credesse di disporne, al Comune di Tivoli si riconosce il diritto di prelazione, ora per allora, come se la domanda fosse stata sin da quel momento avanzata.

d) Lo Stato e il Consorzio degli utenti e i singoli utenti *riconoscono al Comune di Tivoli il diritto di poter utilizzare per proprio conto, sia direttamente,*

sia a mezzo di **CONCESSIONI O SANATORIE I SALTII D'ACQUA DISPONIBILI nell'intero percorso** dei canali di derivazione e loro diramazioni, nonché la quantità d'acqua eccedente le competenze degli utenti, dalle bocche di presa delle acque derivate sino al punto di restituzione determinato in apposito allegato tipo.

e) A seguito della detta transazione le concessioni fatte con decreto prefettizio 16 novembre 1900 alla Soc. Forze Idrauliche sui canali Casacotta e Spada e l'altra data con decreto prefettizio 30 ottobre 1900 alla Ditta Bonfiglietti sui canali Brizio e Forma, passano al Comune di Tivoli, che riscuoterà i rispettivi canoni ».

Seguono altre clausole, tra le più importanti delle quali, quella secondo cui la concessione Vescovali (per la quale il C.ne di Tivoli aveva promosso la causa di cui sopra) continua a rimanere di spettanza dello Stato, che continuerà a riscuotere il relativo canone; o l'altra per cui le domande presentate allo Stato prima del 1904 passano al C.ne di Tivoli, con obbligo al Comune di far le relative concessioni, pur riconoscendosi a favore del Comune la facoltà di regolare come meglio avesse creduto le condizioni delle dette concessioni, nonché le facoltà da applicare al canone quegli aumenti che fossero introdotti per legge; e infine altre clausole, in virtù delle quali « il Comune di Tivoli e gli utenti promettono e si obbligano di rilevare lo Stato da ogni molestia da parte di qualsiasi avente diritto all'uso delle acque derivate anche se attualmente sconosciuto (art. 17); ovvero « in corrispettivo del riconoscimento di cui sopra e a titolo di transazione il Comune e gli utenti Società A. Romana e Soc. Forze Idrauliche si obbligavano a corrispondere allo Stato l'annuo perpetuo canone di lire duemila » (art. 18); ovvero, infine, « il Comune riconosce a favore dei singoli utenti lo stato di fatto delle loro rispettive utilizzazioni dell'acqua derivata tanto per la quantità d'acqua che per la caduta e si obbliga, in rapporto agli utenti, di sanare gli abusi sia per quantità di acqua come per aumento di salto purchè interamente consumati ed esercitati prima del 6 Marzo 1904 (epoca della nomina della Commissione Ministeriale) e senza pregiudizio della dotazione spettante ai cinque canali, mediante concessione per un altro trentennio, e con facoltà al Comune di aumentare il canone per il secondo trentennio ».

Questi, in termini chiari e concisi, i caposaldi della nota Transazione del 1909.

Non è questa la sede — per non uscire dal fine del presente scritto — di esaminare quello che è vivo e quello che è morto di detta transazione alla stregua delle nuove leggi emanate nel 1916 (legge Bonomi), nel 1919 (legge Peano), sulle derivazioni delle acque pubbliche, e, infine, alla stregua del T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;

le quali leggi mentre hanno accentuato — può dirsi — il principio della demanialità delle acque (si che non è dato di concepire qualsiasi corso d'acqua pubblica che non sia di carattere demaniale) hanno introdotto profonde innovazioni nei rapporti tra Stato, utenti ed utenti tra loro, ed hanno nel contempo ribadito il concetto che nessuna utenza d'acqua pubblica può ritenersi perpetua o gratuita se non in forza di una *legge speciale*. Nè — inoltre — è il caso di soffermarsi sulla teoria del PACELLI, che in una pubblicazione illustrativa della Transazione 1909 (e riprodotta poi nel suo stesso classico trattato su « *Le acque pubbliche* »), per trovare un fondamento giuridico a quelle clausole della transazione che conferivano al Comune di Tivoli sulle acque derivate quelle stesse facoltà che lo Stato esercita per la disciplina delle acque demaniali, ebbe a sostenere la possibilità della coesistenza per uno stesso corso di acqua pubblica di due distinti demani: un demanio statale di *proprietà*, e un demanio comunale di *uso*. Teoria che, per altro, non ha trovato seguito nel campo della dottrina e della giurisprudenza, nonostante la indiscussa autorità del suo sostenitore, e nonostante che il nuovo codice, in ordine agli acquedotti, ammetta l'esistenza di un demanio comunale.

Nel presente scritto dobbiamo delimitare soltanto la situazione di fatto e di diritto del Comune di Tivoli in ordine alle acque dell'Aniene: e ricordare, ad esempio, che approvatasi la Transazione 1909, il Comune di Tivoli dettò un regolamento per la disciplina dell'esercizio

(1) « *Le acque pubbliche* », III Ed. p. 214 e segg. È il trattato più accurato e sistematico che si sia scritto in materia. Il Pacelli, l'insigne negoziatore dei patti lateranensi, congiunto del Sommo Pontefice Pio XII, fu per moltissimi anni consulente legale del Comune di Tivoli per le questioni attinenti alle derivazioni di acque dell'Aniene. Gioverà, in proposito, rilevare che lo stesso preclaro giurista, discettando sulla possibile coesistenza di un demanio statale e di un demanio comunale sullo stesso corso d'acqua pubblica, tenne conto, tra le obiezioni mossegli da più parti, anche, e principalmente, di quelle da noi formulate in una breve monografia pubblicata nella Riv. « *Acque e trasporti* », (1919, Febr.), siccome si desume dal 1° vol. della Relazione presentata al Ministero dei LL. PP. sull'applicazione del D. L. 20 nov. 1916 n. 1664 a cura di Carlo Petrocchi.

di quegli stessi diritti riconosciutigli con tale Transazione; e ricordare ancora che l'Amm.ne Comunale manifestò l'intenzione di compilare un *catasto* di tutte le utenze; che un primo catasto, compilato nel 1913 dall'Ing. Rebaudi, concerneva proprio le utenze di spettanza dei due maggiori utenti: Società Anglo Romana e Soc. Forze Idrauliche; e fu in base alle risultanze di detto catasto che tra il Comune di Tivoli e le predette Società venne stipulata la convenzione 15 Maggio 1914, per concessione e sanatoria di derivazioni sulle acque dell'Aniene in Tivoli, con debiti corrispettivi di canone e di un certo quantitativo di forza motrice.

E il Comune si accingeva a procedere, in applicazione della Transazione 1909, alla regolarizzazione delle varie utenze (in ossequio alle norme dell'apposito surrichiamato Regolamento) anche nei riflessi degli altri utenti (ed aveva già ratificato o sanato gli abusi delle utenze Marziale e Bonatti), quando ogni ulteriore accertamento rimase sospeso per il sopraggiungere di quel primo provvedimento legislativo che doveva imprimere profonde modificazioni al regime delle acque pubbliche in Italia, e quindi, logicamente, anche delle acque dell'Aniene.

CONCESSIONI E CONVENZIONI

Il voto espresso dall'Ing. Mora perché si potesse pervenire ad una più razionale e redditizia utilizzazione delle acque dell'Aniene non si sarebbe mai potuto realizzare se il regime giuridico delle acque pubbliche fosse rimasto quello fissato dalla legge 10 agosto 1884 n. 2644. In quanto che, se un ente qualsiasi, pubblico o privato, avesse voluto utilizzare l'Aniene con un *salto unico*, da un punto sopra Tivoli (Fiumerotto, per esempio) ad un altro punto a valle di Tivoli (Pontelucano), non avrebbe avuto altro mezzo, per la realizzazione di tale disegno, se non quello di ricorrere alla legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità; avrebbe dovuto, cioè, espropriare tutte le innumerevoli utenze preesistenti lungo il corso dei cinque canali; che è quanto dire espropriare tutti i vari opifici, non essendo concepibile l'esistenza di un opificio azionato idraulicamente quando rimanesse privato dell'acqua come forza motrice.

Evidentemente, l'onere finanziario per un'operazione di tal genere sarebbe stato talmente grave, da sconsigliare ogni persona di buon senso dal compierla. Pertanto, sotto l'impero della legge 1884 si doveva necessariamente tollerare che l'acqua, uscendo da un opificio, dopo di averlo azionato, scorresse inutilmente sino al punto dove era l'imbocco di altra presa di sottostante opificio, e così via, sino a che dall'ultimo opificio scorresse inoperosa sino all'alveo del fiume.

Una delle più grandi innovazioni della legge Bonomi 20 novembre 1916 n. 1664, fu proprio quella per cui era possibile, in applicazione dell'art. 21 della legge stessa (corrispondente all'art. 34 della legge Peano 9 ottobre 1919, n. 2165, e riprodotto, infine, nell'art. 45

del vigente T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775), di assorbire o, come suol dirsi, in termine tecnico, sottendere tutte le utilizzazioni legittimamente precostituite lungo i cinque canali derivatori: e cioè, togliere l'acqua ai singoli opifici, con l'obbligo, però, di corrispondere agli utenti preesistenti una quantità di acqua o di energia elettrica corrispondente a quella *effettivamente utilizzata*. In altri termini, era dato al nuovo *unico* maggior concessionario di tutto il fiume, di elettrificare tutti gli opifici che antecedentemente erano azionati idraulicamente.

La Società Anglo Romana avvertì subito — e intelligentemente — l'importanza della profonda innovazione legislativa, in virtù della quale si poteva procedere ad una radicale ed integrale *utilizzazione di tutte* le acque dell'Aniene. E la Società medesima, rendendo subito edotto il Comune di Tivoli di tale sua concezione, iniziò con lo stesso Comune opportune trattative in proposito.

Con lettera 10 novembre 1916 la Società Anglo Romana scriveva al Sindaco di Tivoli:

« A conferma delle *verbali intelligenze* corse tra la nostra Società e codesta On.le Amm.ne siamo a dichiararvi quanto segue:

« Allo scopo di unificare e mettere in valore tutte le energie idrauliche disponibili sull'Aniene e nel tratto compreso tra lo scarico dell'officina degli Arci e quello dell'Officina Bagni della Società Laziale d'Elettricità, anche nell'interesse del maggiore sviluppo delle industrie locali, resta convenuto che il Comune di Tivoli e la nostra Società procederanno di accordo ad ottenere le relative concessioni dalle competenti autorità.

« La nostra Società si assume l'obbligo di anticipare per ora le spese e gli onorari per tutti gli studi e progetti necessari ad ottenere le progettate concessioni, incaricando a tale scopo l'Ing. Vittorio Rebaudi, il quale ebbe già analogo mandato da codesta On.le Amm.ne a mezzo della sua deliberazione consigliare del 3 dicembre 1914.

« Espletati i progetti e le pratiche per ottenere le concessioni, si addiverrà alla determinazione delle rispettive quote spettanti al Co-

mune e alla nostra Società tanto dell'energia ottenibile dalle concessioni quanto delle spese per gli studi e progetti, nonché della loro esecuzione; e tale riparto sarà fatto sulle basi delle concessioni già chieste da codesto Comune allo Stato con deliberazione in data 3 dicembre 1914 e dei diritti reciproci provenienti dagli impianti esistenti od in altro modo acquisiti, *dalla transazione 17 luglio 1909*, da quella del 14 maggio 1914 e dal catasto delle acque derivate dall'Aniene in via di compimento... ».

« Pregandola di darci il benestare agli accordi di cui sopra, con distinti saluti ecc. ».

E il Sindaco di Tivoli, in esecuzione della delibera di Giunta 9 dicembre 1916, ratificata dal Consiglio, rispondeva alla Società Anglo Romana nei seguenti termini:

« In risposta alla lettera in data 10 novembre u. s. confermo il benestare degli accordi intervenuti tra il Comune e codesta Spett. Società e che qui integralmente trascrivo ».

Pertanto fu avanzata domanda di concessione dal Comune e dalla Società, su progetto di variante redatto dall'Ing. Sismondo, sino a che dopo un'istruttoria di cui già furono accennate l'ampiezza e le difficoltà, si poté arrivare al decreto reale di concessione 9 settembre 1920, n. 8988, con il quale lo Stato accordava al Comune di Tivoli e alla Società Anglo Romana *per un costituendo Consorzio*, la concessione di derivare le acque del fiume Aniene da Fiumerotto a Pontelucano, per anni sessanta a decorrere dalla data del decreto, sotto l'osservanza delle condizioni poste nel relativo disciplinare di concessione 22 marzo 1920, respingendosi le concorrenti domande dell'Ing. Ruffolo e del Comune di Roma.

Vale la pena di ricordare le motivazioni del decreto di concessione, nel quale si contiene il più esplicito rispetto che, sia pur nei limiti consentiti delle nuove norme in materia (norme che sono di diritto pubblico) lo Stato ha professato per *quell'atto di Transazione del 17 luglio 1909*, su cui ci siamo superiormente intrattenuti, tanto

che tra le dette motivazioni si legge testualmente che « oltre a ragioni di ordine tecnico ed economico, *altro importantissimo, decisivo motivo di preferenza per l'accoglimento della domanda inoltrata dal Comune di Tivoli congiuntamente alla Società Anglo Romana*, è la esistenza dell'atto intervenuto il 17 luglio 1909 tra lo Stato il Comune di Tivoli ed altri interessati, a transazione di una lite pendente innanzi all'autorità giudiziaria relativamente all'entità dei diritti spettanti a quel Comune sulle acque dell'Aniene presso Tivoli ed alla loro disponibilità o meno del Demanio. Con tale atto approvato dal Ministero delle Finanze con decreto 4 dicembre 1909, n. 11964, registrato alla Corte dei Conti e registrato a Tivoli il 4 marzo 1910 al n. 680 vol. 60, atti pubblici, *fu bensì riconosciuta la demanialità di quelle acque*, ma lo Stato non solo riconobbe a favore del Comune di Tivoli e degli Utenti l'uso e il pieno godimento sulle acque derivate dal ramo sinistro dell'Aniene, mediante i canali Este, Forma, Brizio, Casacotta e Spada, ma riconobbe altresì al cennato Comune sin da allora il diritto di prelazione sulle acque dell'Aniene che si riversano dalla Grande Cascata ed eccedenti la dotazione stabilita per la medesima, come se la domanda fosse fatta sin da quell'epoca; fu infine riconosciuto al Comune di Tivoli il diritto di poter utilizzare per proprio conto sia direttamente sia a mezzo di concessioni o sanatorie i volumi d'acqua ed i salti disponibili nell'intero percorso degli antichi cinque canali di derivazione e loro diramazioni ».

Con le nuove leggi e col nuovo assetto del fiume, quei diritti e quelle facoltà accordate al Comune con la Transazione 1909 non potevano sussistere che come motivo preferenziale di concessione a favore del Comune in confronto di altri concorrenti. Eppure quei diritti, e quelle facoltà, si sono ben concretate, col *novus ordo* giuridico e col nuovo assetto del fiume, in qualche cosa di positivo e di sostanziale a vantaggio del Comune di Tivoli e degli utenti, come si deduce dal chiaro disposto dell'art. 12 del precitato disciplinare di concessione: con il quale — richiamatosi il principio generale sancito dall'art. 25 del T. U. 1933 secondo cui alla scadenza del sessan-

tennio di durata della concessione, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, canali adduttori dell'acqua, condotte forzate, ed i canali di scarico (1) — si stabilisce che anche dopo la scadenza della concessione di cui al decreto 9 settembre 1929 *il Comune di Tivoli « avrà diritto alla fornitura di energia corrispondente alla potenza generabile dai volumi di acqua e dei dislivelli di competenza dei cinque antichi canali Este, Brizio, Forma, Casacotta e Spada giusta gli articoli 3, 4 e 15 dell'atto di transazione 17 luglio 1909 »* salvo l'obbligo del Comune stesso di concorrere proporzionalmente alle spese di esercizio di tutto l'impianto e di rilevare l'Amministrazione dello Stato da qualsiasi pretesa degli aventi diritto alle acque ed ai salti che formarono oggetto della transazione 17 luglio 1909 ».

Dunque, rimanga ben chiaro questo: scaduta, nel 1980, la concessione di cui al decreto 9 settembre 1920 (e salva proroga per un trentennio), rimane sempre salvo il diritto alla fornitura di energia generabile dall'acqua degli antichi cinque canali (e che ascende a 22530 HP nominali) a favore del Comune di Tivoli e degli utenti aventi diritto ai sensi dell'atto di transazione surriferita.

Ricordiamo come tra gli obblighi imposti dal disciplinare di concessione alla ditta concessionaria (Comune di Tivoli e Società Anglo Romana) vi sia quello di fornire a prezzo di costo al Comune di Roma una quota parte della potenza ritraibile nelle varie condizioni di regime del fiume, nella misura del 15% per tutta la durata della concessione.

Ma nonostante tale beneficio, il Comune di Roma, che aveva presentato domanda in concorrenza con la domanda del Comune di Tivoli e della Società Anglo Romana, avanzò ricorso davanti al Tribu-

(1) A meno che in applicazione dell'art. 46 del T.U. lo Stato, non intendendo di assumere la gestione dei singoli impianti, ne accordi l'esercizio per un altro trentennio ai due concessionari Comune e Società, preferendosi i concessionari cessanti a qualsiasi altro.

nale Superiore delle Acque Pubbliche per chiedere la revoca o l'annullamento del decreto reale di concessione 9 settembre 1920 emanato dallo Stato a favore del Comune di Tivoli e della Società Anglo Romana: nel giudizio che ne seguì, il sottoscritto ebbe l'onore di difendere, con esito favorevole, i diritti dei due enti concessionari.

Pertanto, compiutasi l'istruttoria; emanatosi, su parere conforme del Consiglio Superiore dei LL. PP., il decreto di concessione a favore dei due associati Comune di Tivoli e Società Anglo Romana e per un costituendo Consorzio; respintosi definitivamente il ricorso di cui sopra con sentenza del Tribunale Superiore; e procedutosi, inoltre, al calcolo del riparto dell'energia tra i due concessionari, si sarebbe dovuto procedere nei termini di cui al disciplinare di concessione, all'inizio della esecuzione dei lavori, previa l'espropriazione dei terreni necessari, e, infine, alla costituzione del Consorzio tra i due concessionari, Comune e Società, siccome era disposto nello stesso decreto di concessione.

Ma così non avvenne, per motivi sui quali, dato lo scopo che ci siamo prefissi con la presente breve pubblicazione, dobbiamo sorvolare, per limitarci a ricordare fatti ed eventi di particolare importanza, primo dei quali fu la convenzione stipulata il 26 febbraio 1921 tra il Comune di Roma e il Comune di Tivoli (Sindaco Parmegiani). Con detta convenzione, il Comune di Tivoli, al fine di procurarsi i mezzi che egli era tenuto a conferire proporzionalmente a quelli di spettanza della Società Anglo Romana, per la costruzione dei progettati impianti, *vendeva* al Comune di Roma, per la durata di venticinque anni, *tutta l'energia* che sarebbe risultata, giusta le precorse intese con la stessa Società, di sua pertinenza e che era stata valutata al 31% della totale energia producibile dai progettati impianti di proprietà del costituendo Consorzio.

Non si trattava, in sostanza, che di una semplice *vendita di energia* per un tempo e dietro un corrispettivo determinato, mentre la condizione giuridica del Comune, quale concessionario insieme con la Società Anglo Romana, rimaneva del tutto integra ed immutata.

Ma su tale convenzione è inutile insistere ulteriormente, per la semplicissima ragione che essa non ebbe più seguito, in quantoché, in sua vece, ne venne stipulata un'altra, in data 23 luglio 1923, radicalmente diversa nella sua struttura giuridica, nella quale il Comune di Tivoli veniva rappresentato dal sopraggiunto Commissario Prefettizio Domenico Milani (1).

E siccome è la convenzione del 1923, con alcune sue successive modificazioni, quella che disciplina attualmente i rapporti tra il Comune di Tivoli e il Comune di Roma, di essa soltanto dobbiamo occuparci, ricordandone i patti fondamentali.

Con la Convenzione 23 luglio 1923, si stabilisce che:

a) *il Comune di Tivoli cede al Comune di Roma l'esercizio di tutti i diritti che gli provengono sia dal decreto di concessione 9 settembre 1920, che dalla Transazione 17 luglio 1909, riportati nella motivazione del detto decreto di concessione (art. 1);*

b) a seguito di tale cessione il *Comune di Roma* resta sostituito al Comune di Tivoli nella costituzione del consorzio previsto nel ricordato decreto di concessione (art. 2). Al Comune di Tivoli viene concesso il diritto di essere rappresentato con un suo membro nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio da costituire;

(1) Ci sia consentito di rivendicare a noi stessi il merito di aver prestato con ogni cura tutta la nostra sollecita opera a che il Comune di Tivoli — in unione con la Società Anglo Romana — potesse conseguire il sommo vantaggio della emanazione a suo favore del decreto di concessione per l'utilizzazione di tutte le acque dell'Aniene. Questo sia detto contro i vociferatori che, in buona o mala fede, hanno creduto di scorgere nel nostro operato alcunché di contrario agli interessi di Tivoli, mentre noi, dopo che fu felicemente superato il periodo contenzioso davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche col riconoscimento dei diritti dei due concessionari, fummo completamente estraniati da ogni e qualsiasi negoziato, sia in ordine alla convenzione Parmegiani, sia in ordine alla successiva convenzione Milani, siccome si può desumere luminosamente da tutta la posizione esistente nell'archivio del Comune.

c) la cessione di tali diritti è fatta per 25 anni dall'inizio del funzionamento anche parziale del nuovo impianto (che sarebbe dovuto avvenire non oltre il 30 giugno 1925);

d) per tutta la durata della cessione, il Comune di Roma passerà al Comune di Tivoli il canone di un centesimo a KW₀ calcolato sul 31% della nuova energia prodotta dagli impianti del Consorzio: con l'intesa che la misura del canone annuo non sarebbe stata inferiore a L. 340.000 (art. 5);

e) *allo scadere dei 25 anni di durata della cessione, il Comune di Tivoli avrà diritto di riscattare la quota di partecipazione del Comune di Roma nel costituendo Consorzio, dietro pagamento dell'importo della quota stessa al suo valore effettivo in quell'epoca. In tal caso esso Comune di Tivoli si intenderà sostituito in tutti i diritti ed oneri spettanti al Comune di Roma in detto Consorzio, di fronte alla Società Anglo Romana e ai terzi.*

Se il Comune di Tivoli vorrà avvalersi di tale diritto dovrà darne avviso SEI MESI PRIMA DELLO SCADERE DEI 25 ANNI DELLA CESSIONE, E IL RISCATTO STESSO DOVRA' AVVENIRE, previo pagamento del valore di cui sopra, entro il corso dell'anno successivo.

Qualora invece il Comune di Tivoli non approfittasse della facoltà di riscatto, o trascorso il detto anno, non eseguisse il riscatto, pagandone il prezzo, la presente convenzione di cessione si intenderà « ipso jure » prorogata fino alla fine della concessione di cui al Decreto 1920. In tale caso il canone a favore del Comune di Tivoli (di cui alla lett. d) sarà elevato da un centesimo ad un centesimo e venticinque (cent. 1,25) per i primi 34 milioni di KW₀ e a cent. 1,50 per i rimanenti: ed in proporzione sarà elevata la corrisposta minima annuale a L. 425 mila.

Tale convenzione, come abbiamo accennato, subì due modificazioni, pur rimanendone inalterati i principi giuridici informativi.

Ne parleremo subito, non senza però aprire una breve parentesi per rilevare due circostanze di fatto:

a) con atto notar Vannisanti di Roma del 23 gennaio 1924 venne costituito il Consorzio tra il Comune di Roma (in luogo del Comune di Tivoli) e la Società Anglo Romana: consorzio che prese il nome di « Consorzio Idroelettrico dell'Aniene »;

b) che con reale Decreto 15 aprile 1926, n. 3894, oltre a riconoscersi, come per legge, la cessione fatta dal Comune di Tivoli al Comune di Roma della quale abbiamo discorso, vennero approvate delle varianti alle opere di derivazione già approvate col decreto reale di concessione 9 settembre 1920, secondo il progetto dell'Ing. Forti, tra le quali varianti la principale è quella della soppressione della centrale progettata ai piedi della grande Cascata e di formare un bacino giornaliero in località S. Giovanni a valle della centrale Arci, nell'alveo del fiume, sbarrandone l'alveo con una traversa mobile nei pressi dei cunicoli gregoriani.

E chiudiamo la parentesi, per tornare all'argomento fondamentale.

Adunque, la convenzione del 1923 subì una duplice modificazione, l'una con la convenzione 19 aprile 1926, che è quella che riflette più propriamente l'argomento di cui parliamo; e l'altra con la convenzione del 3 luglio 1942, intervenuta tra il Comune di Tivoli, il Governatorato di Roma e il Consorzio Idroelettrico dell'Aniene (1).

Con la Convenzione 19 aprile 1926 si stabilì, tra l'altro, che il rappresentante del Comune di Tivoli nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio potesse di volta in volta, e previa richiesta, farsi assistere alle adunanze da un esperto; che la durata della cessione, fatta dal Comune di Tivoli al Comune di Roma, e già stabilita in

(1) Con la detta convenzione del 3 luglio 1942, il Podestà del tempo Aldo Chicca, ottenne, in linea transattiva su alcune richieste formulate dal Comune, un miglioramento delle condizioni sancite con la convenzione del 1923: il canone annuo da L. 345.000 fu portato a L. 475.000 e furono attribuiti al Comune 75 HP in aggiunta ai 100 contemplati nella transazione 15-5-1914 notar Cricchi, alla quale abbiamo accennato.

25 anni, fosse portata a 30, sempre a decorrere dall'inizio del funzionamento del nuovo impianto alla centrale di Acquoria; che nella valutazione della quota da riscattare verso il Comune di Roma, si terrà conto, per le singole parti degli impianti ed in relazione alla durata in servizio di ciascuna di esse, dei relativi ammortamenti, i cui periodi vengono stabiliti in quindici anni per i macchinari ed in trenta per le opere murarie.

« Il Comune di Tivoli avrà facoltà di pagare l'importo dovuto in rate uguali, comprensive del capitale e dell'interesse del 5% per il numero di anni che rimarranno a completare il suddetto periodo di ammortamento, di 30 e 15 anni.

« Qualora il Comune di Tivoli proceda al riscatto come sopra, sarà tenuto per un periodo di anni venti a fornire all'Azienda Elettrica di Roma, e su richiesta di questa, *un quantitativo di energia pari ai due terzi della totale produzione di sua spettanza, al prezzo corrente nell'Italia centrale per l'energia elettrica, diminuito di un quarto* », e ciò senza pregiudizio del diritto al 15% dell'energia a prezzo di costo di cui alla convenzione 20 luglio 1923.

Da tali suesposti principali elementi di fatto, ne consegue che due sono le soluzioni che possono prospettarsi, in tema, nell'interesse di Tivoli.

L'una consiste nell'intavolare sollecitamente trattative col Comune di Roma per un'ulteriore proroga della cessione sino alla scadenza del decreto di concessione 9 settembre 1920, previo accordo su di un nuovo *adeguato* corrispettivo, da fissarsi con spirito di reciproca comprensione tra i due Comuni. Tale soluzione si presenta più celere e più semplice: il Comune potrebbe, qualora il canone venisse aggiornato secondo criteri di equità e di giustizia, disporre di un notevole cespite annuo mediante il quale potrebbe procedere ad una ragguardevole e ponderata operazione finanziaria, a cui attingere i mezzi necessari per il compimento e la sistemazione di importanti ed impellenti opere pubbliche.

L'altra soluzione consiste nell'esercizio della facoltà del riscatto che il Comune di Tivoli si è riservata nella succitata convenzione del 1923, in modo che possa riprendere il suo posto di concessionario in seno al Consorzio a lato dell'altro concessionario, Società Anglo Romana (oggi Società Romana di Elettricità), dietro versamento — si intende — nei modi e nei termini di cui alla convenzione 1923 e nella successiva modifica del 1926 — del prezzo di riscatto.

Quale delle due soluzioni sia da preferire, è compito che spetta all'Amministrazione Comunale di decidere: essa, nella sua saggezza, non mancherà di esaminare a fondo la questione sotto il duplice punto di vista tecnico ed economico, e risolverla a seguito di accurato esame, nel quale il ruolo fondamentale non può esser assunto che da un tecnico di profonda esperienza e di illuminata probità: e questi ben saprà di quali elementi dovrà tener conto nel formulare il suo parere: elementi da desumersi dal costo degli impianti (del tutto ricostruiti, dopo la loro distruzione bellica) dalla loro efficienza e capacità produttiva in relazione alla portata media del fiume (attualmente diminuita rispetto all'antica, sia per varie cause naturali sia per le continue concessioni di sorgenti accordate alla Società dell'Acqua Marcia e ad altri enti a scopo di fornire di acqua potabile la ognora crescente popolazione di Roma e dei vari comuni del Lazio) nonché dalle citate limitazioni e facoltà già convenzionalmente stabilite a favore del Comune di Roma nell'ipotesi dell'esercizio del cennato diritto di riscatto.

**CONSORZIO UTENTI
ACQUE DERIVATE DALL'ANIENE**

Altro problema che va affrontato dal Comune è quello relativo al CONSORZIO DEGLI UTENTI DELLE ACQUE DERIVATE DALL'ANIENE.

Tale Consorzio venne in occasione e in previsione della transazione 17 luglio 1909, costituito tra tutti gli utenti dell'Aniene in Tivoli, a rogito Notar Regnoni addì 1° luglio 1906, prendendovi parte anche il Comune di Tivoli per l'esercizio dei diritti che gli sarebbero stati riconosciuti con lo stipulando summenzionato atto di transazione o in qualsiasi altro modo: e fu costituito ai sensi e per gli effetti degli artt. 657 e seguenti del Codice Civile del 1865 e della Legge 2 febbraio 1888, n. 5497.

Lo scopo di tale Consorzio è indicato nell'art. 2 dell'atto costitutivo, ed era quello di « provvedere alla derivazione delle acque, alla conservazione, manutenzione e spurgo dei canali di derivazione, e alle opere tutte costruite e da costruire per il pieno, libero e miglior modo di godimento delle acque derivate suddette, e di tutelare i diritti comuni e provvedere al riparto dei pesi inerenti con regolare amministrazione ».

L'art. 3 dell'atto costitutivo contempla l'azione del Consorzio generale, che si estendeva:

a) sul braccio sinistro dell'Aniene, sponde relative, alveo ed opere accessorie per la derivazione;

b) sulle paratoie dei cunicoli gregoriani, costruite per mantenere il volume d'acqua acquisita alle derivazioni;

c) allo scaricatore Bernini sistemato a sghiaiatore con relativi incili murari, paratoie e qualsiasi opera ordinata al funzionamento

di questo emissario, il cui ufficio è di metter all'asciutto tutte le parziali derivazioni ed evitare sedimenti di ghiaia;

d) a tutte le bocche e canali di derivazione, incili, casotti, griglie e paratoie;

e) sui canali delle derivazioni che, attraversando la città in più punti, restituiscono l'acqua nel fiume Aniene;

f) sugli edifici di proprietà del Consorzio;

g) su tutti gli affari che interessano il Consorzio.

È precisamente questo complesso di opere e di attività, sul quale si fondava e si sostanzava in allora tutta la vita industriale del paese — in quanto tutti i numerosi opifici, dai più modesti ai più importanti, erano azionati ad acqua — che determinò le funzioni e gli organi del suddetto Consorzio: definendosi le attribuzioni dell'Assemblea, della Presidenza, della Deputazione, dei Consorzi Parziali (uno per ognuno dei cinque canali) nonché le loro formazioni, i loro compiti, i loro carichi; e determinò altresì la emanazione di un regolamento esecutivo, con la designazione del personale amministrativo e tecnico, stabilendosi ancora i criteri relativi alle finanze e alle contabilità del Consorzio, compresa la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con particolare accenno alla formazione e alla periodica revisione del catasto delle utenze.

La rilevante struttura del Consorzio, concepita in quel tempo sotto la consulenza dell'Avv. Pacelli (che evidentemente tenne presente, nel redigere il regolamento, il già richiamato Regolamento Rivarola), si spiega benissimo con la rilevanza degli interessi dal Consorzio stesso regolati e disciplinati. La costituzione di esso soddisfaceva ad esigenze impreteribili perché Tivoli potesse conservare le proprie industrie, rendendosi necessario contemperare o armonizzare i diversi interessi dei molteplici *utilizzatori delle acque* dell'Aniene. E certamente la vita e la funzione del Consorzio avrebbero conservato tutta la loro ragion d'essere, se non fosse sopraggiunta quella radicale innovazione sul governo delle utenze arrecato dalla nuova legi-

slazione, a cominciare dalla succitata Legge Bonomi del 1916, che consentendo un salto unico dell'Aniene, *impondeva la trasformazione* di tutti gli opifici in atto, che già azionati con le acque, vennero del tutto *elettrificati*; e, pertanto, alimentandosi i vari stabilimenti industriali, non più con sotterranei canali idraulici, ma con aeree linee elettriche, vennero resi quasi completamente frustranei gli scopi per cui il Consorzio era sorto, tanto più che non solo l'assetto naturale del fiume, con la costruzione del bacino di S. Giovanni e con le nuove opere di presa aveva subito una profonda trasformazione, ma anche per quanto riguardava i vari servizi di Tivoli, in ispecie quegli estetici e panoramici, lo Stato aveva accuratamente provveduto con apposite norme contenute nel disciplinare della concessione base 9 settembre 1920 e in quello della concessione di variante del 1926.

Ma quel che più è anormale e antiggiuridico, è il fatto che il Consorzio delle Acque derivate dall'Aniene, il cui Presidente in forza dello Statuto è il Sindaco *pro tempore*, da tempo non ha più una regolare amministrazione e rappresentanza (da oltre venti anni, se non erriamo), pur seguitando a riscuotere quegli stessi contributi, a carico degli utenti, che venivano corrisposti allorché doveva assolvere a tutti quei vari e complessi compiti di cui all'atto costitutivo surrichiamato. Ora accadde che uno degli ultimi podestà, per non convocare gli organi di normale rappresentanza (assemblea generale e parziale, deputazione ecc.) provocò, contro ogni principio giuridico, una nomina a suo favore di *commissario prefettizio del Consorzio*, quasi che questo non fosse un consorzio di diritto privato costituito a mente del Codice civile e le cui sorti dipendono *esclusivamente* dalla volontà dei consorziati o associati.

Abbiamo detto: « contro ogni principio giuridico »; e diamo ragione di tale asserzione.

Basterebbe, invero, leggere quanto in proposito scrive proprio il PACELLI, (che fu precisamente il creatore e redattore dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio degli utenti) nel suo Trattato « Le acque pubbliche » (III^a Edizione). Egli dice « I caratteri di tali

consorzi (a differenza dei consorzi di difesa e dei consorzi di bonifica di prima categoria, che sono persone giuridiche di diritto pubblico, soggetti alla tutela ed al controllo dell'autorità amministrativa) si manifestano nello *scopo*, che è esclusivamente il vantaggio privato, sebbene con indiretta utilità pubblica; nella *costituzione*, che avviene per il solo assenso delle parti; nello svolgimento *della loro azione*, che si compie senza alcun normale intervento dell'autorità amministrativa.

Tale intervento si ha soltanto, *ed in via eccezionale*, quando i medesimi consorzi vogliano ottenere la facoltà di riscuotere i contributi consorziali con i privilegi e con le forme fiscali (art. 15 Legge 2 febbraio 1888), o quando vogliano ottenere mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti: nei quali casi nulla si concede se lo statuto consorziale non sia stato approvato dal Prefetto ».

Ma niente di più di questo: « il Consorzio Utenti Aniene è stato e rimane, giuridicamente, sempre ente di diritto privato, privo di quella autonomia patrimoniale costituente il connotato caratteristico della *persona giuridica*; e che non assorbe le persone dei consorziati né il patrimonio né i diritti dei rispettivi titolari per provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei medesimi.

Questo è anche il parere delle S.U. della Suprema Corte e della dominantissima giurisprudenza, e con esso collima il pensiero dei giuristi, dal *Ferrara* all'*Abisso*, dal *Giannini* al *Carnelutti* e all'*Ascarelli*, che qualificano come *associazioni* i consorzi industriali, nelle quali associazioni il vantaggio del consorziato è quello derivante dalla disciplina dell'attività economica assunta attraverso il contratto di consorzio.

Principii, questi, che si riflettono luminosamente nello stesso art. 2 del contratto costitutivo del Consorzio, il cui scopo è stato precedentemente indicato; e che non possono minimamente esser scalfiti sia dalle norme del nuovo codice civile (art. 914, 918 e 921) che concernono o i consorzi coattivi ovvero i consorzi aventi un obbietto del tutto diverso, sia dalla norma di cui all'art. 59 del T.U.

11/12/1933 n. 1775; che contempla la facoltà che può esercitare il governo di riunire *obbligatoriamente* in consorzi, con l'intervento di rappresentanti della P.A., tutti o parte degli utenti di corsi d'acque pubbliche: facoltà che nel caso lo Stato non ha affatto esercitata.

Ogni concezione giuridica diversa da quella succennata sulla natura del Consorzio degli Utenti di Tivoli è decisamente fallace, siccome si è avuto occasione di dimostrare in altra contingenza giudiziaria, e precisamente in una causa che di recente il Comune di Tivoli — contro il reciso parere, lungamente motivato, del sottoscritto — credette opportuno di promuovere, e nella quale l'autorità giudiziaria autorevolmente affermò il carattere *privato e volontario* del Consorzio di cui stiamo parlando.

Ma il peggio si fu che almeno quel podestà, di cui si è fatto cenno, una parvenza di investitura giuridica, attraverso l'intervento, anche se illegittimo, del Prefetto, pure la ebbe, mentre coloro che gli succedettero nella carica di podestà, e poi di Sindaco, seguitarono a qualificarsi commissari prefettizi del Consorzio senza neppur averne la nomina dal Prefetto, e continuarono nella gestione del Consorzio come se gli utenti (che pur seguitavano a pagare i contributi) non esistessero, consumando anche le più gravi violazioni della legge sulle concessioni d'acqua pubblica.

Ora tutto questo anomalo o anormale stato di cose deve assolutamente cessare, perché il precetto della legge abbia a ripristinarsi in pieno.

Frattanto, la conseguenza più ovvia, a cui si dovrebbe pervenire, per essere venuto a cessare lo scopo per cui il Consorzio degli utenti delle acque derivate dell'Aniene venne creato, sarebbe lo scioglimento del detto Consorzio.

Ma noi ci permettiamo di ritenere che un organo che abbia la cura della manutenzione dei noti cinque canali, siano pur questi oggi destinati a scopi molto più modesti di quelli a cui inservivano per l'innanzi quali alimentatori e animatori di opifici, è opportuno che esista, e quindi che al posto del vecchio consorzio se ne costituisca un

altro, con compiti molto più limitati e di più semplice struttura, chiamandosi, a parteciparvi tutti coloro, enti o privati, che traggano comunque una qualsiasi utilità dalle esistenti canalizzazioni: quali, ad esempio, Comune di Tivoli, Soc. Romana, Canale degli Ortolani, Canale Este, Soc. Pirelli, nonché gli esercenti di cartiere che derivano acqua di lavaggio per la fabbricazione della carta ecc.

Come conclusione, ci permettiamo esortare il Comune di Tivoli perché, ad evitare il peggio, ad evitare cioè che uno qualsiasi dei vecchi utenti adisca l'autorità giudiziaria per richiedere lo scioglimento del vecchio Consorzio, si faccia promotore della ricostituzione, su nuove basi, del Consorzio, indicando un'*assemblea generale di tutti* quegli iscritti al vecchio ente che *attualmente* utilizzino acque derivate, in modo che si esca da questo stato di anormalità e di confusione e si reintegri, anche in tal campo, lo impero esclusivo della ragione e della legge.

Connessi con i due sovraccennati problemi principali, altri, e numerosi, ne esistono, di carattere marginale: ma di essi si parlerà se in quanto se ne presenterà l'opportunità o la necessità.

Tivoli, 18 settembre 1956.

INDICE

Vitali ed urgenti problemi cittadini	pag. 3
Brevi precedenti storici	» 9
Transazione 17 luglio 1909	» 15
Concessioni e convenzioni	» 19
Consorzio Utenti acque derivate dall'Aniene	» 33

**FINITO DI STAMPARE IN TIVOLI
NELLE «ARTI GRAFICHE ALDO CHICCA»
IL 10 OTTOBRE 1956**

Prezzo L. 400